

Disposizioni operative per l'Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "Tranched Cover" (ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8) delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

Sommario

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Definizioni
3. Finalità e risorse
4. Caratteristiche dei portafogli
5. Modalità di intervento dell'intermediario finanziario e dei Confidi
6. Determinazione dell'intensità di aiuto
7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti
8. Requisiti di ammissibilità dei Confidi
9. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio
10. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio
11. Assegnazione delle risorse finanziarie
12. Contenuto degli accordi convenzionali e del contratto di pegno
13. Costituzione in pegno del Cash Collateral Junior e del Cash Collateral Mezzanine
14. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del portafoglio
15. Escussione del pegno
16. Attività di gestione e recupero dei crediti
17. Divieto di cessione
18. Controlli
19. Pubblicazione ed informazioni
20. Foro competente
21. Allegati

1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. L'articolo 21 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. dispone al comma 2 che *“Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria confluiscono in un apposito Fondo”* ed al comma 3 che: *“[...] all'erogazione di misure di accesso al credito, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia [...]”*.

1.2 L'Amministrazione Regionale con D.D. n.2069 del 26.10.2017 ha istituito diversi capitoli di entrata per il rientro delle somme del SIF JEREMIE del PO FESR 2007-2013 tra i quali i seguenti: Capitolo n. 7518, Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito e denominato *“Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for SMEs”* (riferibile alle operazioni BNL ed Unicredit sui prestiti per le PMI); Capitolo n. 7516, Titolo 4, Tipologia 300, Categoria 12, intestato al Dipartimento regionale delle Attività Produttive e denominato *“Rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE del PO FESR 2007-2013 per gli investimenti effettuati dallo strumento Funded Risk Sharing Product for Microfinance”* (riferibile all'operazione Unicredit microcredito).

1.3 L'art. 5 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, *Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale*, stabilisce che: *“Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono prioritariamente utilizzate per l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. tranced cover). Tali misure sono adottate mediante l'attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'articolo 106 e dall'articolo 112 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione”*.

1.4 A seguito di procedura di cui _____ con Avviso n. ____ del ____, nel rispetto degli *Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari* (2016/C 276/01), è stato selezionato l'intermediario finanziario _____ (cd. *Soggetto Gestore*) che si occuperà della gestione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

1.5 Con il presente avviso il Soggetto Gestore procede alla selezione di uno o più intermediari finanziari al fine di dare attuazione ad operazioni *“Tranched Cover”*, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo in coerenza con quanto definito dalla normativa comunitaria e nazionale in ambito di aiuti di Stato.

1.6 Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto, quindi dei seguenti riferimenti normativi e documenti attuativi:

- Comunicazione della Commissione *sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie* (2008/C 155/02);
- Comunicazione della Commissione *sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà* (2014/C 249/01);
- *Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio* (GU C 19 del 22.1.2014);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014)(cfr. definizione di imprese ed imprese in difficoltà);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GU L 352 del 24.12.2013)(cfr. metodo di calcolo, settori ammissibili).

2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dall'impresa destinataria del sostegno. La misura dell'intensità dell'aiuto(Equivalente Sovvenzione Lordo) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato nelle *“Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMF”* (N 182/2010).

Accordo Convenzionale: indica l'accordo sottoscritto dal Soggetto Gestore ed il soggetto Finanziatore e quello tra Finanziatore e Confidi, per la regolamentazione dei rapporti successivamente all'assegnazione delle risorse finanziarie, nei termini indicati nell'Avviso.

Avviso: indica il presente atto.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari alle somme stanziare che il Soggetto Gestore costituirà in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Junior del relativo Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le risorse finanziarie che verranno apportate dai Confidi, e che saranno costituite in pegno con le modalità previste dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a favore del Finanziatore depositandolo sul relativo Conto Vincolato, a copertura delle Perdite registrate sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio.

Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria: indica le comunicazioni di assegnazione provvisoria delle somme che verranno inviate dal Soggetto Gestore a ciascun Finanziatore individuato al termine della selezione e che assumono carattere

di assegnazione definitiva solo a seguito di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali tra Finanziatore e Soggetto Gestore e tra Confidi e Finanziatore.

Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli: indica le comunicazioni di ciascun Finanziatore che verranno inviate, entro 20 gg dal termine del periodo di Ramp-Up al Soggetto Gestore ed ai Confidi.

Confidi: indica i soggetti aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 8, che possono apportare il Cash Collateral Mezzanine.

Conto Vincolato Soggetto Gestore: indica il conto intestato al Soggetto Gestore acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Junior. Il Conto Vincolato al Soggetto Gestore dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto intestato al Confidi acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità del presente Avviso.

Contratto di Pegno: indica il contratto che sarà stipulato sia tra il Soggetto Gestore e il Finanziatore che tra il Confidi e il Finanziatore, per la costituzione rispettivamente del pegno sul Cash Collateral Junior e sul Cash Collateral Mezzanine, ai sensi dell'articolo 1851 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificati, a garanzia, rispettivamente, delle perdite registrate sulla Tranche Junior e sulla Tranche Mezzanine del relativo Portafoglio. Ciascun Contratto sarà sottoscritto contestualmente al deposito del relativo Cash Collateral e sarà oggetto di conferma al termine del periodo di Ramp-Up.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data di costituzione da parte del Soggetto Gestore del Cash Collateral Junior e di contestuale stipula del Contratto di Pegno tra il Soggetto Gestore e il Finanziatore, nei termini previsti dal presente Avviso.

Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine: indica la data di costituzione da parte del Confidi del Cash Collateral Mezzanine e di contestuale sottoscrizione del Contratto di Pegno tra Finanziatore e Confidi nei termini previsti dal presente Avviso.

Finanziamenti: indica i finanziamenti che saranno concessi ed erogati alle Imprese da parte del Finanziatore secondo quanto disciplinato dall'Accordo Convenzionale.

Finanziamento in Default: indica il Finanziamento che sia classificato come attività finanziaria deteriorata, secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito).

Finanziatore (o Originator, con riferimento al ruolo all'interno dello schema di cartolarizzazione): indica il soggetto che verrà individuato con successiva selezione a seguito della selezione di cui al presente Avviso che concede i Finanziamenti alle Imprese.

Fondo: indica il fondo “Tranched Cover Sicilia” alimentato dalle somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Imprese: indica le “PMI”, secondo la definizione comunitaria (Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014), aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana ed operanti nei Settori Ammissibili.

Imprese in Difficoltà: sono le imprese come definite all’art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/14.

Istanza di manifestazione di interesse (o più brevemente Istanza): indica l’istanza da presentarsi al Soggetto Gestore da parte del soggetto proponente, per la partecipazione al presente Avviso, da presentare unitamente alle Proposte di Accordo di Portafoglio.

Normativa di Vigilanza: indica (i) le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia ai sensi della Circolare 285 del 17 Dicembre 2013, (ii) la Circolare della Banca d’Italia n. 272 (Matrice dei Conti), (iii) la CRR, (iv) ogni regolamentazione europea o della Banca d’Italia che modifichi o sostituisca le normative di cui ai punti (i), (ii) e (iii) di cui sopra o dalle stesse richiamate, il tutto come integrato o modificato tempo per tempo e la (v) Circolare 288 del 3 Aprile 2015.

Perdita: indica, in relazione a un Finanziamento in Default, la perdita stimata dalla Banca conformemente alle procedure di gestione interna e del proprio sistema di rating, includendo (ma senza limitazione) sia perdite in conto capitale che in conto interessi. L’importo di ciascuna Perdita sarà adeguato in funzione dell’aggiornamento della stima nel tempo. La determinazione finale della Perdita sarà effettuata una volta esaurite le procedure di recupero e terrà conto degli interessi standard e spese anche legali per il recupero, a prescindere dalla loro inclusione nelle stime della perdita effettuate precedentemente. Una perdita potrà essere sia una Perdita Provvisoria, sia una Perdita Definitiva.

Perdita Provvisoria: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l’ammontare provvisorio di ogni perdita tempo per tempo stimata dal Finanziatore, tenuto conto anche di eventuali recuperi del credito, fino al momento in cui non si sia determinata una Perdita Definitiva.

Perdita Definitiva: indica, in relazione a ciascun Finanziamento, l’ammontare definitivo di ogni perdita determinata dal Finanziatore (i) a seguito della conclusione delle procedure di recupero del relativo credito, ovvero (ii) fino a quando non vi sia stata rinuncia alle stesse da parte dello stesso Finanziatore secondo la normativa vigente e le proprie policy interne, ovvero (iii) non si siano verificate le condizioni previste negli appositi Contratti di Pegno sottoscritti dal Soggetto Gestore e Finanziatore e dal Finanziatore e Confidi.

Periodo di Ramp-Up: indica il periodo, decorrente dalla sottoscrizione dell’Accordo Convenzionale durante il quale il Finanziatore costituirà i Portafogli secondo le Proposte di Accordo di Portafoglio sottoscritte. È facoltà del Finanziatore avviare

anticipatamente il Periodo di Ramp-Up alla ricezione delle Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria.

Portafogli: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore, durante il Periodo di Ramp-Up, aventi le caratteristiche di cui al presente Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi di quanto previsto dalla Normativa di Vigilanza, così come individuato nelle Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli.

Proposte di Accordo di Portafoglio: indica le proposte sottoscritte dal soggetto proponente, allegate alla Istanza di manifestazione di interesse, contenenti, a pena di inammissibilità, i requisiti indicati all'articolo 4 del presente Avviso, ed in particolare l'ammontare minimo previsto dai Portafogli, la loro composizione, le condizioni economiche applicate ai Finanziamenti e le condizioni economiche applicate ai Conti Vincolati.

Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le Tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata Tranche sul valore nominale dei Portafogli di esposizioni creditizie.

Settori Ammissibili: indica i settori economici di appartenenza delle Imprese che possono essere ammessi per la costituzione dei Portafogli. I settori ammissibili sono tutti quelli appartenenti alla classificazione ATECO 2007 ad eccezione di quelli esclusi dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 352/1 del 24 dicembre 2013. I settori esclusi sono riportati all'Allegato 3.6 del presente Avviso.

Soggetto Gestore: indica il soggetto che cura l'attuazione del presente Avviso, (*nome del Soggetto Gestore*) individuato a seguito della selezione di cui all'Avviso n. _____ del _____.

TUB - Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993, così come di volta in volta modificato ed integrato.

Tranched Cover Sicilia: indica l'intera operazione disciplinata dal presente Avviso, dai relativi allegati, dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno e posta in essere dal selezionando Soggetto Gestore, da ciascun Finanziatore e dai Confidi a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie e della formalizzazione della relativa documentazione.

Tranche Junior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota di ogni Portafoglio che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo Portafoglio.

Tranche Mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota di ogni Portafoglio avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e maggiore rispetto alla Tranche Senior.

Tranche Senior: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranched cover), la quota di ogni Portafoglio il cui rischio di credito rimane in capo al Finanziatore, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le Perdite rispetto alla Tranche Junior e alla Tranche Mezzanine.

3. Finalità e risorse

3.1 Il presente Avviso ha lo scopo di stabilire le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzo del Fondo, selezionando, altresì, i Finanziatori incaricati di dare attuazione all'intervento del Fondo stesso, attraverso la concessione di garanzie per l'erogazione di Finanziamenti alle Imprese siciliane anche con l'intervento dei Confidi riconosciuti a norma della legge regionale n. 5/2011.

3.2 I Finanziatori sono gestiti secondo una logica commerciale.

3.3 Il Fondo sostiene l'accesso al credito delle Imprese attraverso la modalità della concessione di garanzie con cartolarizzazione sintetica "tranché cover" che prevede, oltre alla costituzione di un pegno sul Cash Collateral Junior a valere sulle disponibilità del Fondo, a copertura delle prime perdite, anche la costituzione di un pegno da parte dei Confidi, sul Cash Collateral Mezzanine, nei termini previsti al successivo punto 3.4, a copertura delle perdite con grado di subordinazione minore (Tranche Mezzanine) su Portafogli di nuovi Finanziamenti erogati dai Finanziatori.

L'intervento del Soggetto Gestore sarà attuato attraverso la costituzione in pegno del Cash Collateral Junior che sarà depositato presso ogni Finanziatore; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate su un Portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese e per le finalità indicate successivamente.

L'intervento dei Confidi, attivato dai Finanziatori, sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un Cash Collateral Mezzanine che sarà depositato presso ogni Finanziatore che riterrà di attivarlo; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore delle Imprese, per le finalità indicate successivamente e aventi grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior (Tranche Mezzanine).

La costituzione dei pegni, che avviene tramite versamento dei Cash Collateral sui Conti Vincolati, interviene a copertura delle Perdite, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine e comunque non oltre la dotazione dei pegni.

3.4 Le risorse del Fondo per l'assegnazione delle somme disponibili sono pari a Euro 25.969.442,65, delle quali il 25% corrispondente ad € 6.492.360,66, devono essere destinate ad alimentare la Tranche Mezzanine. I Confidi partecipano alla costituzione della Tranche Mezzanine per una quota fino ad un importo non superiore delle somme stanziare sul Portafoglio, a condizione che una quota del 20% della suddetta Tranche sia apportata dai Confidi, rimanendo a carico del Fondo la rimanente parte.

3.5 L'intervento del Fondo si configura come aiuto alle imprese erogato sottoforma di intervento di garanzia, nel rispetto della normativa comunitaria, in particolare del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 (cd. "Regolamento *de minimis*") e della decisione adottata dalla Commissione richiamate nelle premesse.

3.6 La gestione del Fondo e della sua operatività, ivi inclusa la selezione dei Finanziatori, la costituzione degli atti che regolano i rapporti con gli stessi, le attività di monitoraggio e controllo ed ogni altra attività connessa all'operatività, se non diversamente specificato, sono affidate al Soggetto Gestore.

4. Caratteristiche dei portafogli

4.1 I Portafogli di esposizioni creditizie dovranno essere costituiti da un insieme di Finanziamenti aventi, alla data di concessione dei singoli Finanziamenti, le seguenti caratteristiche:

- a)** essere di nuova concessione, esclusivamente per gli scopi previsti dal successivo punto g) del presente articolo;
- b)** essere concessi ed erogati a favore delle Imprese;
- c)** essere concessi ed erogati a favore di Imprese valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Sicilia;
- d)** essere concessi ed erogati a favore di Imprese operanti nei Settori Ammissibili, escluse le imprese classificate "in difficoltà" ai sensi del Regolamento n. 651/2014;
- e)** aventi natura di finanziamento chirografario;
- f)** essere di importo minimo pari a Euro 25.000,00 e massimo pari a Euro 1.000.000,00;
- g)** aventi uno dei seguenti scopi:
 - i.** investimenti produttivi e infrastrutturali;
 - ii.** sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
 - iii.** fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità;
 - iv.** piani di ristrutturazione compatibili con il dettato dell'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("de minimis");
- h)** aventi durata:
 - minima di 36 mesi e massima di 60 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per investimenti produttivi e infrastrutturali o per il sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
 - minima di 18 mesi e massima di 36 mesi, più eventuale preammortamento ordinario fino al termine del Periodo di Ramp-Up, per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità e per piani di ristrutturazione;
 - massima di 6 mesi, per piani di salvataggio;
 - ammissibile in relazione ai piani di ristrutturazione compatibili con il dettato dell'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento *UE n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 ("de minimis")*;
- i)** non essere assistiti da garanzie reali;
- j)** essere concessi e distribuiti, per un ammontare di ogni Portafoglio pari ad almeno l'85% del valore totale dei Finanziamenti, sulle differenti classi di rating e collocazione geo-settoriale in modo inclusivo, garantendo un sostegno

significativo, in relazione all'efficienza dello strumento di garanzia, all'efficienza complessiva dei Portafogli, alla loro dimensione e allo spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine, a classi di rating medio-basso, contraddistinte da maggior difficoltà di accesso al credito e il restante 15% concessi ad Imprese con rating più elevato, così come stabilito dal sistema di rating del Finanziatore.

- k)** non discostarsi, orientativamente, alla costituzione dei Portafogli, dal modello di distribuzione indicato nelle Proposte di Accordo di Portafoglio e successivamente inserito negli Accordi Convenzionali;
 - l)** essere concessi ad un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato normalmente praticato dai Finanziatori in assenza di interventi di mitigazione del rischio, indicati dal Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio. Il tasso è calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread non superiore (incluse spese e commissioni) a quello indicato da ciascun Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e successivamente riportato nell'Accordo Convenzionale, per ciascuna classe di merito creditizio;
 - m)** clausola di salvaguardia: laddove si manifestasse elevata volatilità delle condizioni di tasso dei mercati interbancari, a tali elementi di remunerazione potrà essere sommato, se positivo, un secondo margine determinato in base alla media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contribuente CMAL (Credit Market Analysis), di seguito definito "m.m. CDS Italia 5Y USD". la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente all'erogazione del Finanziamento e la "m.m. CDS Italia 5Y USD" rilevata nel mese precedente a quello di presentazione dell'Istanza di manifestazione di +interesse. Tale secondo margine è da intendersi, in analogia allo spread, come componente fissa del tasso di interesse applicato a carico delle Imprese sui Finanziamenti, e quindi non soggetto a variazione nel corso di vita degli stessi. Tale elemento di remunerazione deve obbligatoriamente essere calcolato e comunicato dal Finanziatore al Soggetto Gestore prima della sua applicazione.
- 4.2** I Portafogli di esposizioni creditizie non potranno essere costituiti da Finanziamenti a favore di Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
- a)** non in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva;
 - b)** che non appartengano alla categoria di Micro, Piccola o Media impresa;
 - c)** che abbiano ricevuto aiuti in regime *de minimis* oltre le soglie previste dal relativo Regolamento (UE) n.1407/2013;
 - d)** essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
 - e)** qualificabili come Imprese "in difficoltà" ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (mentre sono ammissibili i piani di salvataggio o di ristrutturazione

che risultano compatibili con la previsione di cui all'articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento *de minimis*);

f) che in passato non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l'ente creditore);

g) che operino al di fuori dei Settori Ammissibili.

4.3 Il finanziamento concesso alle imprese sarà basato sulla valutazione di un *Piano Aziendale Sostenibile* che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria delle stesse.

5. Modalità di intervento dell'intermediario finanziario e dei Confidi

5.1 Il Portafoglio di esposizioni creditizie viene suddiviso in tre distinte classi: una Tranche Junior, esposta al primo rischio di perdita, una Tranche Mezzanine avente grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior e una Tranche Senior con grado di subordinazione minore alle precedenti. L'intervento del Soggetto Gestore è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Junior, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio. Lo spessore richiesto per la Tranche Junior non può essere superiore al 12% del valore del relativo Portafoglio, come indicato nella Proposta di Accordo di portafoglio e come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere superiore all'importo assegnato per la Tranche Junior.

L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione di un pegno sul Cash Collateral Mezzanine, in favore del Finanziatore, a copertura delle Perdite sulla Tranche Mezzanine, nei termini previsti al punto 3.4 della presente Disposizione, per un ammontare pari all'80% di ogni Perdita e fino ad un ammontare aggregato pari all'80% della Tranche Mezzanine del Portafoglio. Il rischio di credito della Tranche Senior rimane pertanto interamente in capo al Finanziatore.

5.2 La classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior e Tranche Mezzanine sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

5.3 Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi non oltre il _____, salvo proroghe stabilite d'intesa tra le parti.

5.4 L'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Soggetto Gestore e dai Confidi ai sensi del presente Avviso potrà essere utilizzato dai Finanziatori, e la relativa valutazione spetterà agli stessi Finanziatori, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Normativa di Vigilanza.

6. Determinazione dell'intensità di aiuto

L'intervento di cui al presente Avviso prevede aiuti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento de minimis ed è attuato ai sensi delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo riportato all'Allegato 3.7. In particolare, la formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la medesima utilizzata nelle disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia nella ultima versione approvata il 15 ottobre 2018 (cfr. Parte VII – metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, pagg. 180 e ss.).

7. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

7.1 Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- a)** banche italiane ed intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
- b)** banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- c)** società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

7.2 Tali soggetti devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- a)** avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- b)** garantire adeguata operatività in tutto il territorio della Regione Siciliana;
- c)** detenere al 31.12.2018 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 150 milioni di euro.

7.3 Gli operatori di cui al primo comma si impegnano ad accendere un Conto Vincolato, intestato al Soggetto Gestore sul quale sarà depositato il Cash Collateral Junior, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale Conto Vincolato non devono essere previste spese di gestione e dovranno essere adottati dei tassi che vadano a beneficio delle PMI. Gli interessi che maturano sul Cash Collateral Junior sono a favore del Fondo, nella misura proposta e concordata dal Soggetto Gestore con il Finanziatore nella Proposta di Accordo di Portafoglio e sottoscritta nel successivo Accordo Convenzionale.

7.4 Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

7.5 Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

8. Requisiti di ammissibilità dei Confidi

8.1 Ai fini del presente Avviso, possono intervenire, come apportatori della Tranche Mezzanine i Confidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere riconosciuti a norma della legge regionale n. 5/2011;
- b) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- c) dichiarare una scaletta di commissioni da cui emerga un beneficio per le Imprese, a fronte della partecipazione alla presente Misura.

I requisiti di cui alla lettera b) possono essere soddisfatti, nel caso di ATI o ATS, anche cumulativamente da tutti i Confidi partecipanti.

8.2 I Confidi possono candidarsi singolarmente o in raggruppamento, nelle forme consentite dalla legge. Ciascun Finanziatore, all'atto della presentazione della propria Istanza, dovrà indicare un solo soggetto (Confidi singolo o raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine.

8.3 I Confidi si impegnano ad accendere presso il Finanziatore un Conto Vincolato, intestato a "[Nome Confidi/Raggruppamento – Fondo Tranched Cover Sicilia]", sul quale sarà depositato il Cash Collateral Mezzanine, in conformità con quanto previsto al punto 3.4 della presente Disposizione.

8.4 I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione dell'Istanza da parte del Finanziatore, non siano in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

8.5 Tutti i soggetti sono tenuti ad attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei sopradetti requisiti.

9. Requisiti di ammissibilità delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio

9.1 I Finanziatori per accedere alla selezione di cui al presente Avviso, devono presentare, congiuntamente, i seguenti documenti:

- Istanza di manifestazione di interesse
- Proposta di Accordo di Portafoglio

redatti secondo gli schemi disponibili in formato word all'indirizzo web: _____ (sito web del soggetto gestore) e riportati in allegato al presente Avviso.

Con riferimento alla Proposta di Accordo di Portafoglio, ciascun Finanziatore presenta una Proposta indicando il Confidi (singolo o Raggruppamento) apportatore della Tranche Mezzanine. Nello specifico dovrà presentare anche una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dal Confidi (singolo o Raggruppamento), avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, mediante la quale si impegna, in caso di aggiudicazione da parte del Finanziatore, a costituire un Cash Collateral Mezzanine a copertura del rischio di perdita della Tranche Mezzanine del Portafoglio di Finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nella presente Disposizione, nei termini di cui al punto 3.4, e secondo quanto previsto dai relativi Allegati.

9.2 I documenti devono essere compilati in ogni loro parte, senza apportare modifiche ai contenuti dello schema, stampati in formato cartaceo, firmati in ogni pagina,

nonché in calce per esteso, dal legale rappresentante o da procuratore speciale del soggetto richiedente.

9.3 Tutti i documenti sopra descritti devono essere inseriti, a pena di inammissibilità, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente dicitura: “Avviso di Selezione di operatori idonei alla realizzazione di Portafogli di finanziamenti per l’applicazione del Fondo Tranched Cover Sicilia”.

9.4 Detto plico deve essere inviato (con corriere espresso o raccomandata A/R) o recapitato a mano a___(Soggetto Gestore) in___ (indirizzo) entro il giorno _____.

9.5 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso (compresi gli Allegati).

10. Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse e delle proposte di accordo di portafoglio

10.1 Ad avvenuta ricezione delle Istanze di manifestazione di interesse e delle Proposte di Accordo di Portafoglio, il Soggetto Gestore avvia il procedimento di valutazione delle Istanze, finalizzato alla definizione di una graduatoria di merito per l’assegnazione delle risorse finanziarie che avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

10.2 Tutte le operazioni relative alla valutazione delle Istanze verranno effettuate da una Commissione mista di 3 membri, formata da due componenti nominati dal Soggetto Gestore e uno della Regione Siciliana con il compito di Segretario, designato dall’Assessore Regionale dell’Economia. La Commissione redigerà un apposito verbale per tutte le operazioni che verranno dalla stessa compiute.

10.3 Ai sensi del D. Lgs. n. 123/1998, le istanze di manifestazione di interesse pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

- ricevibilità: presentazione delle Istanze nei termini e nelle forme prescritte dall’Avviso e completezza e regolarità delle stesse;
- ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall’Avviso in capo ai richiedenti (compresi i Confidi).

Le verifiche vengono, pertanto, effettuate attraverso le seguenti fasi:

a) Ricevibilità dei plichi:

Per tutte le Istanze pervenute, il Soggetto Gestore procede alla verifica della corretta tempistica di ricezione/invio dei plichi e della presenza di tutta la documentazione prevista, delle firme autografe e degli allegati obbligatori.

In particolare, sono ritenuti non ricevibili i plichi:

- non recapitati nei tempi previsti all’art. 9;
- non contenenti tutta la documentazione prevista o parte di essa (Istanze di manifestazione di interesse o Proposte di Accordo di Portafogli).

b) Ricevibilità delle Istanze di manifestazione di interesse:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede all'esame della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Istanze di manifestazione di interesse.

In particolare sono ritenute non ricevibili le Istanze di manifestazione di interesse:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

c) Ammissibilità delle Istanze di manifestazione di interesse (requisiti dei soggetti proponenti e dei Confidi):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede alla verifica dei requisiti dei soggetti proponenti e dei Confidi previsti all'art. 7 e 8, sia mediante verifica documentale sia attraverso eventuale controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni fornite presso enti terzi, banche dati o presso gli stessi soggetti. La mancanza di un solo requisito tra quelli previsti comporta l'automatica esclusione del soggetto dall'iter di valutazione.

d) Ricevibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede alla verifica della corretta compilazione e della completezza dei dati contenuti nelle Proposte di Accordo di Portafoglio. In particolare sono ritenute non ricevibili le Proposte di Accordo di Portafoglio:

- non regolarmente firmate;
- redatte secondo uno schema differente, in termini di contenuti, da quello previsto dall'Avviso;
- redatte in modo incompleto su dati sostanziali.

e) Ammissibilità delle Proposte di Accordo di Portafoglio (verifica delle caratteristiche del Portafoglio):

Per i soggetti che hanno superato positivamente la verifica di cui al punto precedente, il Soggetto Gestore procede all'esame dei requisiti previsti all'art. 4 relativi alle caratteristiche dei Portafogli proposti.

Il Soggetto Gestore si riserva di avanzare eventuali richieste di chiarimenti o integrazione documentale ai soggetti proponenti, al solo scopo di meglio comprendere i contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio e di effettuare una corretta verifica dei requisiti, escludendo sempre e in ogni caso la possibilità di modifica e/o rettifica dei contenuti delle Proposte di Accordo di Portafoglio stesse da parte dei soggetti.

f) Assegnazione dei punteggi alle Proposte di Accordo di Portafoglio:

Alle Proposte di Accordo di Portafoglio che hanno positivamente superato la verifica di cui al punto precedente, la Commissione procede ad assegnare un punteggio finalizzato a valorizzare i maggiori benefici per le Imprese e, al contempo, la maggior efficienza nell'impiego delle risorse stanziare.

Il punteggio di merito viene assegnato, in modo decrescente e secondo gli scaglioni indicati oltre, in base al posizionamento di ciascuna Proposta, nella valutazione dei seguenti indicatori:

- *Ammontare minimo dei Portafogli*: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza dell'ammontare del Portafoglio proposto più elevato e le successive posizioni in ordine decrescente di ammontare.
- *PD media ponderata del Portafoglio target* (e conseguentemente spessore della Tranche Junior): si attribuisce la prima posizione in corrispondenza della PD media del Portafoglio target superiore (ovvero dello spessore della Tranche Junior più elevato), e le successive posizioni in ordine decrescente di valore della PD.
- *Competenze attive sul Conto Vincolato al Soggetto Gestore*: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del valore netto più alto e le successive posizioni in ordine decrescente.
- *Condizioni economiche applicate ai Finanziamenti per classe di merito creditizio*: si attribuisce la prima posizione in corrispondenza del punteggio più elevato (in ogni caso superiore a zero), tenendo conto della qualità del Portafoglio e del rischio determinato sulle singole tranches in riferimento a classi di rating medio-basso e a classi di rating più elevate. Peggiori condizioni di rating determinano un punteggio più elevato.

Per determinare la media aritmetica ponderata dei tassi praticati si moltiplicano i tassi offerti su ogni classe per la corrispondente percentuale di Portafoglio. Si divide tale importo per 100. Quindi si moltiplicano i valori emersi per il fattore di ponderazione, sempre riferendosi ad ogni classe di rating. Si divide tale importo per la somma dei fattori di ponderazione.

- *Grado di penetrazione territoriale*: verrà attribuito un punteggio pari a:

- a)** 5 ai proponenti che abbiano almeno uno sportello per provincia;
- b)** 10 ai proponenti che abbiano almeno due sportelli per provincia;
- c)** 15 ai proponenti che abbiano almeno tre sportelli per provincia;
- d)** 20 ai proponenti che abbiano almeno tre sportelli per provincia e, congiuntamente, un valore medio per provincia superiore a tre secondo il seguente conteggio: “numero sportelli regionali”/9>3.

I punteggi per ciascun indicatore sono assegnati in base alla seguente tabella:

| INDICATORI DI PUNTEGGIO | Prima posizione | Seconda posizione | Terza posizione | Quarta posizione | Oltre |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|
| Ammontare minimo dei Portafogli | 40 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| PD media ponderata del Portafoglio target | 50 | 35 | 25 | 15 | 10 |
| Competenze attive sul Conto Vincolato al Soggetto Gestore | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Condizioni economiche | 90 | 70 | 60 | 40 | 25 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| applicare ai Finanziamenti per classe di merito creditizio | | | | | |
| Grado di penetrazione territoriale | Da 5 a 20 come sopra determinato | | | | |
| PUNTEGGIO TOTALE MAX | 220 | | | | |

E' facoltà della Commissione procedere, tramite Posta Elettronica Certificata, ad eventuale richiesta di presentazione di documentazione comprovante la capacità economica finanziaria dei Soggetti partecipanti.

10.4 In caso di posizionamento ex-aequo all'interno di un indicatore, viene assegnata la medesima posizione ed il medesimo punteggio alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni e punteggi corrispondenti al numero di ex-aequo.

11. Assegnazione delle risorse finanziarie

11.1 A seguito della valutazione di cui all'art. 10 ed alla conseguente assegnazione dei punteggi, il Soggetto Gestore redige la graduatoria di merito, in base alla quale procede all'assegnazione delle risorse finanziarie, a partire dal primo classificato e fino ad esaurimento fondi, nella misura corrispondente all'ammontare richiesto di ciascuna Proposta di Accordo di Portafoglio.

11.2 In caso di posizionamento ex-aequo all'interno della graduatoria, viene assegnata la medesima posizione alle diverse Proposte, non assegnando le successive posizioni corrispondenti al numero di ex-aequo.

11.3 In caso di ex aequo nell'ultima posizione utile ai fini dell'assegnazione delle risorse, viene assegnato a ciascun soggetto un importo proporzionale alla disponibilità residua ed all'ammontare di ciascuna Proposta rispetto ad essa.

11.4 Al termine della definizione delle assegnazioni, il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito l'esito della graduatoria e invia ai soggetti richiedenti le Comunicazioni di Assegnazione Provvisoria, corredate di fac-simile dello schema di Accordo Convenzionale.

11.5 Nel caso in cui le risorse soddisfino in misura solo parziale la Proposta o le Proposte (ex aequo) che occupano l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento, ai soggetti proponenti che hanno ottenuto un'assegnazione parziale è concesso un termine di 7 giorni per comunicare l'accettazione del predetto intervento parziale, ovvero la rinuncia allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

11.6 Entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a sottoscrivere gli appositi Accordi Convenzionali con il Soggetto Gestore, secondo le modalità da quest'ultima comunicate, come specificato nel seguente articolo.

12. Contenuto degli accordi convenzionali e del contratto di pegno

12.1 Gli Accordi Convenzionali sottoscritti con i soggetti aggiudicatari devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile o modificabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

12.2 In ogni caso, l'Accordo Convenzionale dovrà contenere, inderogabilmente, i seguenti elementi:

a) condizioni e requisiti del Portafoglio, siano essi vincolanti o non vincolanti, contenuti nella Proposta di Accordo approvata;

b) impegno allo svolgimento dell'attività di reporting del Periodo di Ramp-Up, attraverso l'utilizzo di apposito sistema informatico, che includa in ogni caso:

- informazioni anagrafiche relative a ciascuna Impresa finanziata;
- informazioni necessarie per il calcolo dell'ESL;
- i principali dati contabili delle imprese finanziate;
- la classe di merito creditizio attribuita alle Imprese al momento della concessione del Finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del Finanziamento;
- le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun Finanziamento erogato, compreso il costo dell'eventuale Confidi;
- l'eventuale classificazione del Finanziamento quale Finanziamento in Default;

c) indicazioni riguardanti le modalità di gestione e recupero crediti;

12.3 I Contratti di Pegno sottoscritti con i Finanziatori devono essere redatti secondo il modello standard, eventualmente integrabile per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicato dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.

12.4 In ogni caso, il Contratto di Pegno dovrà contenere, inderogabilmente, tutte le indicazioni operative necessarie per la regolamentazione dell'attività di escussione del pegno.

13. Costituzione in pegno del Cash Collateral Junior e del Cash Collateral Mezzanine

13.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali, il Soggetto Gestore sottoscriverà con i Finanziatori i Contratti di Pegno, secondo il modello standard, eventualmente integrato o modificato per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del Finanziatore, secondo le modalità da quest'ultima comunicate.

13.2 Contestualmente alla stipula dei Contratti di Pegno il Soggetto Gestore depositerà il Cash Collateral sui Conti Vincolati aperti presso i Finanziatori intestati al Soggetto Gestore, costituendolo pertanto in pegno a favore del Finanziatori.

- 13.3** L'efficacia degli Accordi Convenzionali è condizionata alla sottoscrizione dei Contratti di Pegno e al contestuale versamento del Cash Collateral sui Conti Vincolati entro il medesimo termine di 15 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi Convenzionali stessi.
- 13.4** Le modalità di costituzione del Cash Collateral Mezzanine saranno concordate tra i Confidi e i Finanziatori, ma coerentemente rispetto a tempi e modalità previste per la costituzione del Cash Collateral Junior e, soprattutto, dell'avvio e chiusura della fase di Ramp-Up.
- 13.5** Resta inteso che qualora non venisse regolarmente costituito il Cash Collateral Mezzanine da parte dei Confidi nelle modalità e nei termini previsti, di cui al punto 3.4, l'importo previsto per la suddetta tranche sarà retrocesso dal Finanziatore a favore del Soggetto Gestore come previsto anche dal punto 14.12

14. Avvio del periodo di Ramp-Up e costituzione del portafoglio

- 14.1** Il Periodo di Ramp-Up ha avvio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli Accordi Convenzionali. E' facoltà del Finanziatore dare avvio al Periodo di Ramp-Up prima della sottoscrizione dell'Accordo Convenzionale, ma successivamente alla data di Comunicazione di Assegnazione Provvisoria.
- 14.2** Il Periodo di Ramp-Up deve concludersi obbligatoriamente entro il _____, salvo proroghe stabilite d'intesa tra il Soggetto Gestore ed i singoli Finanziatori.
- 14.3** Entro il _____, il Soggetto Gestore utilizzando i dati presenti su sistema informatico, verifica l'andamento di composizione dei Portafogli. I Finanziatori si impegnano a raggiungere, entro il _____, una percentuale del 50% dei Portafogli preventivati, fermo restando che le garanzie rilasciate rimarranno in vigore anche in caso di mancato raggiungimento di tale target e che non verranno applicate penali al di fuori di quella prevista al successivo art. 14.8.
- 14.4** Entro il _____, ovvero entro 20 giorni dall'eventuale termine prorogato, i Finanziatori trasmettono al Soggetto Gestore le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli, indicando in modo specifico la suddivisione dei medesimi in distinte tranches come di seguito:
- una Tranche Junior, esposta al rischio di Prima Perdita del Portafoglio,
 - una Tranche Mezzanine, con grado di subordinazione minore rispetto alla Tranche Junior,
 - una Tranche Senior, con grado di subordinazione ancora minore.
- 14.5** Ai fini dell'intervento del Fondo le Comunicazioni di Costituzione Definitiva dei Portafogli dovranno indicare la classe di merito creditizio della Tranche Senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della Tranche Junior e della Tranche Mezzanine determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui all'articolo 262 del CRR. In alternativa potrà essere utilizzata la certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI), nel qual caso detta certificazione dovrà venire allegata alle Comunicazioni stesse.

- 14.6** Resta inteso che i pegni sul Cash Collateral dovranno essere costituiti – ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso – anche nel caso in cui il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento ai relativi Portafogli, il trattamento prudenziale previsto dalla Normativa di Vigilanza per le operazioni della specie.
- 14.7** Rimane a carico del Finanziatore la valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'intervento di mitigazione del rischio attuato dal Fondo ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dal CRR e, laddove di competenza, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013.
- 14.8** Nel caso in cui, al termine del Periodo di Ramp-Up, si dovesse verificare che l'importo del Portafoglio è minore dell'ammontare indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio, l'importo assegnato in via provvisoria si ridurrà proporzionalmente e tale evidenza concorrerà a formare il giudizio di assegnazione fondi su eventuali iniziative analoghe proposte in futuro dalla Regione Siciliana.
In tal caso il Soggetto Gestore si riserverà anche di applicare una penale pari allo 0,5% delle somme riferite al Cash Collateral Junior impegnato e non utilizzato, ai fini della cartolarizzazione, in virtù del ridotto ammontare di Portafoglio (a parità di spessore costante della tranche stabilita). Tale valore è incrementato all'1% nel caso in cui l'importo del Cash Collateral Junior non utilizzato sia uguale o superiore al 30% di quello impegnato inizialmente. Si precisa che la penale non sarà applicata nel caso in cui il valore oggetto di restituzione sia inferiore a € 100.
- 14.9** Tenuto conto che il periodo intercorrente tra la presentazione della Proposta di Accordo di Portafoglio e la Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio è tale da poter determinare variazioni nella distribuzione geosettoriale e di rating delle Imprese finanziate, il Soggetto Gestore verifica che la distribuzione del Portafoglio costituito, qualora differente, soddisfi comunque i requisiti di inclusività previsti all'art. 4, compatibilmente con le condizioni del mercato verificatesi durante il periodo di Ramp-Up.
- 14.10** Il Soggetto Gestore provvederà a controllare la corrispondenza dell'importo di ogni assegnazione definitiva, rispetto a quanto indicato nella relativa Proposta di Accordo di Portafoglio e nei calcoli effettuati dal Finanziatore, nel determinare l'ammontare definitivo della stessa.
- 14.11** Al ricevimento della Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, il Soggetto Gestore e il Finanziatore confermeranno il Pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari all'80% della Tranche Junior del Portafoglio effettivamente costituito, fatte salve le eventuali rettifiche sopradescritte in caso di scostamenti, al netto delle eventuali somme già liquidate al Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell'apposito Contratto di Pegno a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel Periodo di Ramp-Up.
- 14.12** L'eventuale maggior importo sarà retrocesso dal Finanziatore a favore del Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla Comunicazione di Costituzione Definitiva del Portafoglio, unitamente all'eventuale penale di cui al precedente articolo 14.8.

15. Escussione del pegno

Le modalità di escussione dei Pegni saranno regolate dai Contratti di Pegno e dagli Accordi Convenzionali sottoscritti dal Soggetto Gestore e dal Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificati per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, pubblicati dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

16. Attività di gestione e recupero dei crediti

Le modalità di gestione e recupero dei crediti saranno regolate dagli Accordi Convenzionali e dai Contratti di Pegno sottoscritti dal Soggetto gestore e dal Finanziatore e da Confidi e Finanziatore, redatti secondo i modelli standard, eventualmente integrabili o modificabili per aspetti non sostanziali legati all'organizzazione e operatività del singolo Finanziatore, dal Soggetto Gestore sul proprio sito web entro 10 giorni dall'approvazione del presente Avviso.

17. Divieto di cessione

17.1 I crediti derivanti dai Finanziamenti non sono cedibili; fanno eccezione cessioni a garanzia derivanti da clausole contenute in accordi di provvista con soggetti terzi quali ad esempio CDP, BEI o simili.

17.2 Nell'ipotesi in cui il Finanziatore ritenga di avvalersi di apposite banche/società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta al Soggetto Gestore. In caso il Finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dall'Accordo Convenzionale, curando di mantenere traccia dei dati storici di ciascun Finanziamento. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Gestore, laddove non già comunicato su altre iniziative.

18. Controlli

Il Soggetto Gestore e la Regione Siciliana potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, sulle imprese finanziate finalizzati ad accertare la regolarità nella gestione e realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, il tutto come meglio disciplinato negli Accordi Convenzionali.

19. Pubblicazione ed informazioni

Il Soggetto Gestore provvederà a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet.

20. Foro competente

Per ogni controversia che derivasse al Soggetto Gestore o alla Regione Siciliana dall'applicazione del presente Avviso dovrà essere prevista la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

21. Allegati

- 3.1 Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva (per istituti bancari).
- 3.2 Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva (per Confidi).
- 3.3 Schema proposta di accordo di portafoglio.
- 3.4 Schema di accordo convenzionale.
- 3.5 Schema di pegno.
- 3.6 Elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazione.
- 3.7 Calcolo equivalente sovvenzione lordo.